

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELETTE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – ANA, SEZIONE DI TORINO/GRUPPO DI CASELETTE, PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA ALPIGNANO 21, E LA PARTECIPAZIONE IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA AI PRINCIPALI MONUMENTI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO, DELLE STACCIONATE DEI PARCHI GIOCO E DELLE SCULTURE IN LEGNO IN PIAZZA DELLA CHIESA.

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ é stata approvata la convenzione tra il Comune di Caselette e l'Associazione Nazionale Alpini – ANA, Sezione di Torino/Gruppo di Caselette, per l'utilizzo dei locali siti in via Alpignano 21, e la manutenzione delle aree verdi di pertinenza ai principali monumenti distribuiti sul territorio, delle staccionate dei parchi gioco e delle sculture in legno in Piazza della Chiesa.

TRA

Il Segretario Comunale _____, nato a _____ il _____ il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Caselette quale Funzionario competente del Comune stesso (P.I. 01290670015), così come dispone la Legge 15 maggio 1997 n. 127;

E

Il Signor _____ nato a _____ il _____ e residente in Caselette _____ in qualità di RESPONSABILE dell'Associazione Nazionale Alpini, C.F. _____;

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto della convenzione: forma oggetto della presente convenzione tra il Comune di Caselette e l'Associazione Nazionale Alpini sezione di Caselette, la messa a disposizione dei locali siti in via Alpignano 21 da una parte e la manutenzione delle aree verdi di pertinenza ai principali monumenti distribuiti sul territorio, l'oliatura delle staccionate dei parchi gioco e delle sculture in legno in Piazza della Chiesa, dall'altra.

Le spese inerenti e conseguenti le operazioni sopracitate sono a totale carico dell'Associazione, con esclusione delle spese concordate successivamente per iscritto tra le parti.

ART.2 - Durata della Convenzione. La presente convenzione ha durata triennale: 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023.

ART.3 – Finalità. La presente convenzione viene stipulata per il conseguimento dei seguenti fini di pubblico rilievo:

- Manutenzione del verde nelle aree di pertinenza del Monumento ai Caduti, del Monumento agli Alpini e della Cappella di San Giovanni;
- manutenzione staccionate dei parchi gioco di P.zza Cays, di Via Almese regione Case Nuove e della staccionata di P.zza della Chiesa;
- manutenzione delle sculture in legno della P.zza della Chiesa;

ART.4 – Attività dell'associazione. l'Associazione Nazionale Alpini si impegna a svolgere la propria opera nel corso degli anni 2021-2022-2023 ed in particolare a:

- fornire collaborazione per la manutenzione delle aree verdi di pertinenza ai principali monumenti distribuiti sul territorio, l'oliatura delle staccionate dei parchi gioco e delle sculture in legno in Piazza della Chiesa.

Resta inteso che per eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari al regolare svolgimento dei lavori provvederà il Comune.

Durante il suddetto periodo l'Associazione Nazionale Alpini utilizzerà, limitatamente per il perseguimento delle proprie finalità associative ed in via esclusiva e continuativa, i locali siti in Via Alpignano 21 denominati Ex Municipio e precisamente quelli evidenziati con il colore giallo nella planimetria, che si allega alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale.

Non è ammessa alcuna forma di cessione parziale o totale del diritto d'uso del locale oggetto della presente convenzione.

ART.5 – Assicurazioni e responsabilità delle parti.

L'Associazione provvederà ad assicurare tutto il personale che presterà lavori nelle aree interessate. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o qualsiasi danno a persone, cose o animali che potranno verificarsi durante l'esecuzione dei lavori in questione.

ART.6 – Utilizzo mezzi e attrezzature comunali.

L'Associazione potrà richiedere mediante apposita comunicazione scritta, in caso di necessità, l'utilizzo di mezzi e/o attrezzature comunali; l'Amministrazione comunale valuterà le singole richieste.

L'autorizzazione all'utilizzo di quanto indicato nel 1° comma verrà comunque rilasciata a condizione che tale prestito non intralci o limiti il regolare svolgimento dell'attività comunale.

ART. 7 – Norme finali.

La concessione dei locali è subordinata al rispetto del "Regolamento comunale per la concessione in uso dei locali comunali", come approvato in ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2013 e s.m.i.; in particolare, l'art. 4 di detto regolamento dà facoltà all'amministrazione concedente di sospendere la concessione dello spazio assegnato per necessità di carattere istituzionale.

CASELETTE, lì

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI